CAMERA DEI DEPUTATI N. 2195

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981

Presentato il 12 dicembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento trae origine dalla necessità di assicurare l'operatività delle Amministrazioni statali nelle more della approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1981.

Con l'articolo 1 si fissa al 30 aprile 1981 il termine della gestione provvisoria del bilancio, termine che rispetta il limite stabilito dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto regime provvisorio per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione sarà provvisoriamente esercitata per dodicesimi, sulla base del relativo disegno di legge e delle note di variazioni presentati dal Governo alle Assemblee legislative.

Le limitazioni per dodicesimi si riferiscono sia agli impegni che ai pagamenti: per questi ultimi, l'articolo 2 chiarisco che nessuna limitazione è da considerarsi per i pagamenti da effettuare in

conto residui. Infatti, i pagamenti in conto residui passivi si ricollegano ad autorizzazioni già precedentemente accordate dal Parlamento, autorizzazioni che non vengono assolutamente ad essere ora ridimensionate dalla gestione provvisoria del bilancio di competenza 1981.

In relazione, infine, alla particolare natura del provvedimento in questione, con l'articolo 2 se ne stabilisce l'entrata in vigore al 1° gennaio 1980. Pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.